


Studio Tributario
e Societario

**LA TASSAZIONE DEI FRINGE BENEFIT E
LE POLITICHE DI WELFARE:
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE -
REDDITO D'IMPRESA - IVA**

Michela Magnani


Francesca Muserra



Deloitte.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

GLI INTERVENTI SUI COMPENSI IN NATURA E SUI PROGETTI DI DI WELFARE




OBIETTIVI

L'interesse degli operatori sui compensi in natura a tassazione "agevolata" e sui c.d. "interventi di Welfare" nasce dall'ovvia considerazione per cui lo stipendio dei lavoratori dipendenti viene utilizzato in parte per far fronte ad alcune spese personali o familiari che sono generalmente inevitabili o comunque molto comuni.

Considerato che il reddito che un dipendente consuma è il reddito netto che ha già scontato l'imposizione al momento della sua percezione, ci si chiede se nell'ordinamento tributario esistano soluzioni che consentano di evitare o ridurre le imposte raggiungendo comunque le utilità complessive desiderate.

Con gli "interventi" sui compensi in natura e di Welfare, quindi, non si vogliono individuare redditi non tassati ma "consumi non tassati".




LA PREMESSA



- Il reddito di lavoro dipendente è composto da tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.
- Ciò che costituisce reddito imponibile ai fini fiscali costituisce, in linea di massima, anche materia imponibile ai fini previdenziali.
- La contribuzione previdenziale è in parte a carico del lavoratore ed in parte a carico del datore di lavoro.

NORME FISCALI DI RIFERIMENTO

(art. 51, comma 2, Tuir)



In deroga al c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, non concorrono a formare il reddito:

- a) i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale nei limiti di 3.615,20 €*
- c) le somministrazioni in mense aziendali e le c.d. indennità e prestazioni sostitutive fino all'importo giornaliero di 5,29 €*
- d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;*


Omissis

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;


f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.”

Omissis

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 €); se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”




COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE



**Ai fini IRES
Art. 95, 100,
105, 164 del
TUIR**


**Ai fini IRAP
Art. 5 D.Lgs.
446/1997
(Soc. Capitali ed
Enti Commerc.)**


**Ai fini IVA
Art. 3, 6, 13,
14,19bis1, 21
D.P.R. 633/1972**



Riconoscimento dei costi di lavoro ai fini fiscali alla luce dei principi generali

Le disposizioni normative in materia di deducibilità dei costi di lavoro non devono essere lette ed interpretate isolatamente





ART. 95 DEL TUIR

Spese per prestazioni di lavoro


Deducibilità piena delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (salvo quanto disposto dall'art. 100, comma 1, TUIR)

spese sostenute in natura

- ✓ Polizze sanitarie o assicurative, spese per asili nido ecc. che derivino da un obbligo assunto **contrattualmente** dal datore di lavoro o sulla base di un regolamento aziendale ovvero a titolo di liberalità a favore del **singolo** lavoratore (*NB.* Spese non dirette alla generalità o a categorie di dipendenti)

spese sostenute in denaro

- ✓ Per le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto, non è prevista alcuna limitazione ai fini della loro deducibilità (diversamente dalle spese di cui all'art.100, comma 1, TUIR)



IRAP - determinazione del valore della produzione netta società di capitali

Ai fini della deducibilità dei costi relativi al personale bisogna ricordare che:

“[...] la base imponibile [IRAP] è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13) così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”;




Escluse dalla determinazione della base imponibile e quindi indeducibili i costi del personale e le spese relative:

- il costo del personale (voce B 9) del C.E.);
- le spese per il personale dipendente e assimilato **classificate in voci diverse da B9.**

Sono invece da ritenersi deducibili:

- le spese sostenute dall’azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti, nella misura in cui dette spese siano funzionali all’attività di impresa e non assumano natura retributiva per il dipendente.




BUONI RAPPRESENTATIVI DI BENI O SERVIZI E TICKET RESTAURANT




- Circolare n. 59/2008 : le erogazioni in natura rientrano nelle franchigie di 258,23 euro anche se effettuati “sotto forma di beni o servizi o buoni rappresentativi degli stessi”
- Risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E: il caso particolare dei *ticket restaurant*.


L'evidenziazione del valore nominale sui *ticket restaurant* fa sì che gli stessi non possano essere considerati erogazioni in natura. Di conseguenza l'importo del loro valore nominale che eccede il limite di € 5,29 non può rientrare nella franchigia di esenzione di € 258,23 prevista dall'art. 51, comma 3 del TUIR



ATTRIBUZIONE DI C.D. “BUONI D’ACQUISTO” A PERSONALE DIPENDENTE *(contratto atipico di somministrazione /appalto)*

(il rapporto giuridico)






**ATTRIBUZIONE DI C.D. “BUONI D’ACQUISTO”
A PERSONALE DIPENDENTE**
(aspetti relativi all’IRES e all’IRAP)


Spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili al 100% sia IRES che IRAP: Ticket Restaurant (R.M. n.6 /2009 e n.27/2009)

Se erogazioni in denaro (R.M. n. 26/2010) deducibilità al 100% IRES; indeducibilità ai fini IRAP (?)



ATTRIBUZIONE DI C.D. “BUONI D’ACQUISTO” A PERSONALE DIPENDENTE (*aspetti relativi all’IVA*)


- I buoni d’acquisto (buoni benzina; buoni aziendali per prelevare prodotti) non sono titoli rappresentativi di merce, ma solamente *documenti di legittimazione ex art. 2002 cod. civ.*, la cui cessione, pertanto, non è soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 633/1972 (C.M. n. 30/1974 e n. 27/1976)
- Nell’ipotesi, invece, di alcune tipologie di carte prepagate (ad es. carte turistiche- R.M. n.27/2010) si è in presenza del pagamento anticipato di uno specifico servizio
- Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 per le prestazioni di servizi in generale e per le somministrazioni di beni il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo ovvero, se precedente, al momento dell’emissione della fattura




FRINGE BENEFITS

Quantificazione in denaro del compenso in natura
CRITERIO GENERALE DI TASSAZIONE:
valore normale ai sensi dell'art. 9 del TUIR

VALORI CONVENZIONALI






Art. 51, comma 3, TUIR

Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiare indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.




VALORE NORMALE



Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.




RISOLUZIONE

29 marzo 2010, n. 26/E - IL VALORE NORMALE DEI FRINGE BENEFIT IN PRESENZA DI CONVENZIONI CON IL DATORE DI LAVORO




Conformemente a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del TUIR che, ai fini della determinazione del valore normale considera anche gli sconti d'uso si può ritenere che il valore normale di riferimento per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale comprese l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.



“CARRELLO DELLA SPESA”



A seguito di accordi con la Grande distribuzione viene data la possibilità ai dipendenti di “ottenere/acquistare” generi alimentari, prodotti vari per la famiglia (e quindi beni in natura) nei limiti di valore di 258,23 €




VALORE CONVENZIONALE PER GLI AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCOU AI DIPENDENTI



30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente

- l'importo che concorre a formare il reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale viene concessa l'auto in uso promiscuo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato;
- l'importo rappresenta il valore normale presunto dal legislatore per la possibilità concessa dal datore di lavoro di utilizzare detti beni in modo promiscuo.




SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO

ART. 164 TUIR

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo le regole fissate nelle lettere a), b) e b-bis) dell'art.164 TUIR:

a) per l'intero ammontare relativamente:

- agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (ovvero beni senza i quali non può essere esercitata l'attività d'impresa - C.M. n.37/1997 e n. 48/1998);
- ai veicoli adibiti ad uso pubblico;




SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO

ART. 164 TUIR

b) **nella misura del 40 per cento** relativamente alle autovetture di cui alle citate lettere dell'art. 54 del citato D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture , lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.

b-bis) **nella misura del 90 per cento** per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.


(omissis)



SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO


ART. 95 TUIR

3. [...] Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile [*come spesa di trasporto rimborsata*] è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. [...]



SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO

Costi di acquisto, leasing e noleggio di autovetture e relativi costi accessori (manutenzione, riparazione, carburante, custodia, bollo, assicurazione ecc.)	Autovetture strumentali per l'attività propria	100%
	Autovetture aziendali non assegnate per la maggior parte del periodo d'imposta	40%
	Autovetture aziendali assegnate per la maggior parte del periodo d'imposta	90%
	Autovetture prese a noleggio per una specifica trasferta	noleggio → nel limite dei cavalli fiscali




SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO

(continua)

Autovetture aziendali assegnate per la maggior parte del periodo d'imposta

- Le auto si intendono assegnate per la maggior parte del periodo d'imposta se il periodo di assegnazione è superiore alla metà più uno dei giorni di possesso dell'auto nel periodo stesso (C.M. n.188/1998) . In particolare si rileva che:
 - l'assegnazione può avvenire anche in modo non continuativo;
 - il veicolo può essere utilizzato da più dipendenti.
- L'assegnazione deve essere provata da idonea documentazione (ad esempio una clausola inserita all'interno del contratto di lavoro).
- In caso di auto "assegnata", il costo di acquisto/leasing/noleggio e tutti i costi ad essa relativi (i.e. assicurazione, manutenzione, bolli, carburante, parcheggio, telepass ...) sono deducibili per un ammontare pari al 90% del costo complessivo sostenuto.




SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO

(continua)

Autovetture aziendali non assegnate per la maggior parte del periodo d'imposta

In caso di auto “non assegnata”, il costo di acquisto/leasing/noleggio è deducibile in misura pari al 40% nel rispetto dei seguenti limiti:

- costo di acquisto o canone di leasing: importo massimo pari ad € 18.075,99. Il **contratto di leasing** deve avere durata minima non inferiore al periodo di ammortamento in proprietà (art. 102, c. 7) e quindi **48 mesi**;
- noleggio: importo massimo pari ad € 3.615,20;
- in caso di auto non assegnata, tutti i costi riferibili (*i.e.* assicurazione, manutenzione, bolli, carburante, parcheggio, telepass ...) sono deducibili per un ammontare pari al 40% del costo complessivo sostenuto.




SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO

(aspetti relativi all'IVA- art. 19 bis1)

- Detrazione dell'Iva nella misura del 40% sia su acquisti che su canoni leasing (comprese le spese di utilizzo), salvo che per i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o che formano oggetto dell'attività (beni-merce) per i quali l'IVA è detraibile al 100%
- Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, senza addebito soggetto ad IVA (fringe benefit), detrazione dell'IVA nella misura del 40%
- Detrazione dell'IVA nella misura del 100% per i veicoli dati in uso ai dipendenti, se tale utilizzo viene addebitato con fattura soggetta ad IVA. La base imponibile ai sensi dell'art.13, c.3, lett. d) è costituita dal valore normale. Sino all'emanazione di apposito decreto ex art. 14, c. 3, DPR 633/1972 (art. 24 L. n. 88/2009), l'importo totale (IVA inclusa) da fatturare deve corrispondere almeno al valore convenzionale previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, desunto dalle tariffe Aci.

AUTO AZIENDALI: SCHEMA RIASSUNTIVO





Leasing Automobilistico

		Deducibilità	Detraibilità IVA	Durata minima
Imprese	Strumentale attività propria	100 %	100 %	32
	Aziendale ⁽¹⁾	40 %	40 %	48
	Uso promiscuo al dipendente	90 %	40 %	32
Rappresentanti/ Agenti ⁽²⁾		80 %	100 %	48
Professionisti ⁽¹⁾		40 %	40 %	48

(1) La deducibilità parziale va calcolata su un importo massimo della autovettura pari 18.076 euro


(2) La deducibilità parziale va calcolata su un importo massimo della autovettura pari a 25.823 euro

VALORE CONVENZIONALE DEI PRESTITI CONCESSI AI DIPENDENTI



QUESTO CRITERIO NON SI APPLICA:

- Per i prestiti stipulati anteriormente al 1/1/1997
- Per i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive




INTERVENTO DEL DATORE DI LAVORO NEL PAGAMENTO DEL MUTUO



Ai sensi della circolare 326/1997 la norma trova applicazione con riferimento a tutte le forme erogate dal datore di lavoro nonché ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi e convenzioni anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo


RISOLUZIONE



28 maggio 2010, n. 46/E – PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE DIPENDENTE

L'art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR, si applica anche nel caso in cui sia consentito al lavoratore di scegliere l'istituto di credito con cui accendere il mutuo, pur in mancanza di una convenzione tra datore di lavoro e banca prescelta dal dipendente, a patto che:

- l'accreditamento avvenga con modalità tali da realizzare un collegamento immediato e univoco tra l'erogazione aziendale e il pagamento degli interessi;
- l'importo corrisposto dal datore di lavoro non entri, di fatto, nella disponibilità del dipendente;
- il datore di lavoro invii all'istituto di credito mutuante l'informativa attinente la concessione del contributo aziendale;
- il dipendente presenti all'azienda, entro il 31 gennaio, la certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle rate del finanziamento che viene rilasciata periodicamente dall'istituto di credito.
- l'ammontare del contributo aziendale erogato in relazione ai mutui stipulati dai dipendenti venga indicato nelle annotazioni del modello CUD (Cod. AH) insieme al valore di eventuali compensi in natura concessi ai dipendenti e, di conseguenza, sul modello 770.



PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE DIPENDENTE

(aspetti relativi all'IRES e all'IRAP)


INTERESSI PASSIVI AI FINI IRES

La deducibilità degli interessi passivi corrisposti a terzi sui prestiti concessi ai dipendenti è soggetta alle regole di cui all'art.96 del TUIR

INTERESSI ATTIVI AI FINI IRES

Gli interessi attivi corrisposti dai dipendenti sui prestiti concessi dal datore di lavoro rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR se presentano le caratteristiche enunciate nella C.M. n. 19/E del 21/4/2009 (par. 2.2.) ovvero devono scaturire da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione (R.M. n. 38/2010)

IRAP: irrilevanza della componente finanziaria per le imprese di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 446/1997



**VALORE CONVENZIONALE
DEL FABBRICATO
CONCESSO IN LOCAZIONE,
IN USO O IN COMODATO
AL DIPENDENTE**

1. CRITERIO GENERALE:


Rendita catastale più spese inerenti al fabbricato, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore meno quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato

**2. FABBRICATO CHE NON DEVE
ESSERE ISCRITTO IN CATASTO:**

Valore dell'equo canone (ovvero del canone di locazione in libero mercato) meno quanto corrisposto per il godimento del fabbricato


**3. FABBRICATI CONCESSI IN
CONNESSIONE DELLO OBBLIGO
DI DIMORARVI:**

30% della differenza di cui al punto 1




SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO ART. 95, COMMA 2, TUIR

- Non sono deducibili (IRES, ma IRAP?) i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea
- I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili (IRES, ma IRAP?) per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c).
- Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili (IRES, ma IRAP?) .



LIMITAZIONE ALLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA ART. 95, COMMA 3, TUIR

- Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 €; il predetto limite è elevato ad 258,23 € per le trasferte all'estero.
- Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.




SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

ART. 109, COMMA 5, TUIR

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento (art. 109, c. 5, TUIR).

Tale norma si affianca alla modifica apportata alla lett. f) dell'art. 19-bis 1 del DPR 633/1972, che prevede, a partire dal 1/9/2008, la possibilità di detrarre interamente l'IVA sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione utilizzati dai propri titolari, dipendenti, collaboratori, amministratori, purché documentate da fattura intestata sia all'impresa che all'utilizzatore del servizio.



INTERVENTI DI WELFARE AVENTI FINALITÀ DI ISTRUZIONE

Art. 51, comma 2, lett. f – bis), del TUIR: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “*le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari*”

ASILI NIDO/SCUOLE MATERNE

SCUOLE PRIVATE di ogni ordine e grado (Elementari, Medie, Superiori)

UNIVERSITA’ e SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE


MASTER

CAMPUS ESTIVI ITALIA /ESTERO

RIMBORSO AQUISTO LIBRI E MATERIALE DIDATTICO


- *Circolare 238/E 22/12/2000: si tratta di somme in denaro sia pagate direttamente che rimborsate.*
- *Il datore di lavoro deve conservare la documentazione comprovante*
- *Non vi sono limitazioni quantitative e limiti di deducibilità.*

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ E UTILITÀ SOCIALE



Sono quegli interventi che si fondano sull'applicazione combinata degli art. artt. 51, comma 2, lett. f), e 100, comma 1, del TUIR e riguardano:


- **AREA FORMATIVA:** Corsi di lingua straniera, corsi di contenuto professionale.
- **AREA SERVIZI:** Centro medico, asilo nido, videoteca, sportello servizi (servizi assicurativi, pratiche personali, agenzie viaggi etc. c.d. Servizi di Labour Saving).
- **AREA RICREATIVA:** Palestre, circoli sportivi (tennis, piscina), corsi di contenuto extra-professionale, viaggi con finalità ricreative.
- **AREA CULTURALE:** Biglietti/Abbonamenti per cinema, teatro ecc., biglietti/abbonamenti per mostre, musei ecc., viaggi con finalità culturali.



...INFATTI

- Art. 51, comma 1, lett. f, del TUIR: Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente :
 - *“L’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1, dell’art. 100, da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12”.*

- Art. 100, comma 1, del TUIR :
 - *“Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”*



RISOLUZIONE

29 marzo 2010, n. 26/E

Conformemente a quanto previsto dalla circolare 10 marzo 2004, n. 34, ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- la spesa deve essere sostenuta **volontariamente** dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;
- deve trattarsi di opere e servizi messe a disposizione della **generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti**;
- tali opere e servizi devono perseguire **specifiche finalità** di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda.

Studio Tributario e Societario

Bologna

Via Testoni, 3

Tel: +39 051.65821

Fax: +39 051.228976

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34

Tel: +39 010.5317811

Fax: +39 010.585319

Milano

Via Tortona, 25

Tel: +39 02.83324111

Fax: +39 02.83324112

Roma

Via XX Settembre, 1

Tel: +39 06.489901

Fax: +39 06.4740131

Firenze

Corso Italia, 17

Tel: +39 055.2671011

Fax: +39 055.292251

Padova

G.A. Longhin, 103

Tel: +39 049.7927911

Fax: +39 049.7927988

Torino

Galleria San Federico, 54

Tel: +39 011.55421

Fax: +39 011.5620395

Deloitte

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu